

originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi [1197, 1213, 1251, 1275, 2881].

CAPO VII DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI

SEZIONE I DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

1277. Debito di somma di danaro⁽¹⁾⁽²⁾.

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale [751, 1175, 1182, 1278]⁽³⁾.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima [1281, 2120, c.p.c. 14, 409].

⁽¹⁾ V. art. 429 co. 3 c.p.c.; confronta inoltre d.lgs. 24 giugno 1998, n.213, *Introduzione dell'euro*. V. anche d.lgs. 9 ottobre 2002 n.231, *disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva 2000/35/CE*; vedi inoltre artt.38 ss. T.U. *Bancario di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n.385*, art.20, l. n.203/1985, *norme sui contratti agrari. In materia espropriativa vedi anche artt. 20 e 22 T.U. n. 327/2001*. V. anche art. 87 *Conv. Vienna sulla vendita internazionale e di beni mobili*; v.art.5, l.n.23/1983. V. infine l. 24 febbraio 1953 n.90, *Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro*.

⁽²⁾ V. art. 1, co. 1 d.l. 143/1991 convertito in l. 243/1991 (abrogato dall'art. 64 d.lgs. 231/2007). V. poi d.l. n.223/2006 (conv. dalla legge n.248/2006) il cui art. 35, co. 12 (co. abrogato dal d.l. 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 Agosto 2008, n. 133), che ha aggiunto due commi all'art. 19, d.p.r. 600/1973, ha disposto che "I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

V. anche art. 49 del d.lgs. n.231/2007 come modificato dall'art. 32 d.l.25 giugno 2008 n.112 convertito in l. 6 agosto 2008, n.133, dall'art. 29, d.lgs. 25 settembre 2009, n.151, dall'art. 20 d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, dall'art.2, d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito in l. 14 settembre 2011 e dall'art. 12 d.l. 6 dicembre 2011 n.201 convertito in l.22 dicembre 2011 n.214.

⁽³⁾ Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 12, co. 1.l) che "In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".

1278. Debito di somma di monete non aventi corso legale⁽¹⁾.

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato [1277], il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [1182, 1281, 1834].

⁽¹⁾ V. anche art. 47, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, recante "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario", che così dispone: «Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore del giorno di scadenza o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia

stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento». V. anche art. 39, l. ass. (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736) e art. 1, d.l. 3 maggio 1991, n. 143 recante provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'autorizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, convertito con modificazioni in l. 5 luglio 1991, n. 197.

1279. Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale⁽¹⁾.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

⁽¹⁾ V. anche art. 39, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, recante "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia", che così dispone: «Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

V. inoltre art. 47, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, recante "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario", riportato in nota sub art. 1278.

1280. Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta [1277, 1279, 1281].

1281. Leggi speciali⁽¹⁾.

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali [1277, 1278, 1280].

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

⁽¹⁾ V. inoltre art. 47, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, recante "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario", riportato in nota sub art. 1278.

V. anche d.p.r. 31 marzo 1988 n.148 recante il testo unico in materia valutaria. In materia di pagamenti informatici v. artt. 38 e 66 codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005.

1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie⁽¹⁾.

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi [1283, 1284] di pieno diritto [1224], salvo che la legge [1207, 1499, 1714, 1825, 2033, 2036, 2151, 2154] o il titolo [1815, 1960] stabiliscano diversamente [506 comma 3, 2948, n. 4].⁽²⁾

Salvo patto contrario, i crediti per fitti [1639] e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219, 1587, n. 2].

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

⁽¹⁾ V. anche artt. 1829-1834 Codice civile 1865.

⁽²⁾ V. anche art. 5, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, recante "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario", che così dispone: «Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.

Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa».

V. inoltre art. 105, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, recante "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario", che così dispone: «Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino l'indicazione di interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta oltre che sul capitale anche sullo importo degli interessi, i quali debbono essere calcolati in base al saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validità del titolo stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso gli interessi possono essere calcolati per un periodo superiore a dieci mesi».

V. inoltre art. 7, l. ass. (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736) e art. 1, d.l. 3 maggio 1991, n. 143 recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, convertito con modificazioni con la l. 5 luglio 1991, n. 197.

1283. Anotocismo^{(1) (2)(3)(4)(5)}.

In mancanza di usi contrari [1834], gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza [1282], e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

 ⁽¹⁾ V. art. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in l. 26 febbraio 2011, n. 10, che così dispone: "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 61, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in l. 26 febbraio 2011 n. 10, con sentenza 5 aprile 2012, n. 78.

⁽²⁾ In materia di anotocismo bancario si veda anche art. 120, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come sostituito dall'art. 4 d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 nel testo modificato dall'art. 3 d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 di cui si riporta il testo per esteso: Art. 120 Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi 01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelievo e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal

giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: (A) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo); 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".

⁽³⁾ Ai sensi dell'art. 37, co. 50, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in l. 4 agosto 2006 n. 248: Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

⁽⁴⁾ La delibera CICR 9 febbraio 2000 di attuazione dell'art. 120 T.U. Bancario cit. ha disposto che:

Art. 1. Ambito di applicazione:

1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono

Art. 2. Conto corrente

1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art. 3. Finanziamenti con piano di rimborso rateale

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

Art. 4. Operazioni di raccolta

1. Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità e i criteri contrattualmente stabiliti.

Art. 5. Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza

1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Art. 6. Trasparenza contrattuale

1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

⁽⁵⁾ È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 61, prima parte d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, conv., con modificazioni, in l. 26 febbraio 2011 n. 10. Premesso che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 cost., e che il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la norma censurata, la quale dispone che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa, lede il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 cost.), in quanto essa è intervenuta sull'art. 2935 c.c. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente si era ormai formato un orientamento nettamente maggioritario in giurisprudenza, che aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. La norma viola anche l'art. 117, comma 1, cost., in relazione all'art. 6 della convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, atteso che questa ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia; e nel caso di specie non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo. Resta assorbito ogni altro profilo di censura (sent. n. 393 del 2006, 348, 349 del 2007, 24, 311 del 2009, 138, 187, 196, 209 del 2010, 1, 80, 236, 257, 271 del 2011, 15 del 2012).

1284. Saggio degli interessi ⁽¹⁾.

[I]. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento ⁽²⁾ in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [1612 trans.] ⁽³⁾.

[II]. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

[III]. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale [18152, 2855] ⁽⁴⁾.

[IV]. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽⁵⁾.

[V]. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 26 novembre 1990, n. 353.

⁽²⁾ Con d.m. 11 dicembre 2015 (G.U. 15 dicembre 2015, n. 291) la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. A norma dell'articolo 1 del d.m. 7 dicembre 2016, la misura del saggio degli interessi legali di cui al presente articolo è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017; a norma dell'art. 1 del d.m. 13 dicembre 2017, la misura del saggio degli interessi legali di cui al presente articolo

è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018; a norma dell'art. 1 del d.m. 12 dicembre 2018, la misura del saggio degli interessi legali di cui al presente articolo è fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 21851.23 dicembre 1996, n. 662. Il testo precedente recitava: «Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno».

⁽⁴⁾ V. art. 52r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 7 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Le disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Le disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

SEZIONE II DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE ⁽¹⁾

⁽¹⁾ V. anche artt. 1177-1183 Codice civile del 1865.

1285. Obbligazione alternativa.

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [1181, 1286, 1291].

1286. Facoltà di scelta.

La scelta spetta al debitore [1371] se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo [665, 1285, 1289].

La scelta diviene irrevocabile [666] con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo [1453, 1492].

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [1349, c.p.c. 749; att. 81].

1287. Decadenza dalla facoltà di scelta.

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore [1289].

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [631, 664, 1349].

1288. Impossibilità di una delle prestazioni.

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1174, 1346] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1218, 1256, 1557].

1289. Impossibilità colposa di una delle prestazioni.

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione

alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [1256]. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore, è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore [1286, 1287], il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

1290. Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

1291. Obbligazione con alternativa multipla.

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due [1285].

SEZIONE III

DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO⁽¹⁾

⁽¹⁾ V. artt. 1184-1201 codice civile del 1865.

1292. Nozione della solidarietà⁽¹⁾.

L'obbligazione è in solido quando più debitori [1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori [1237, 1303, 1312].

⁽¹⁾ V. anche art. 61, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.*

1293. Modalità varie dei singoli rapporti.

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1268, 1292, 1408, 1944, 2268, 2304], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori [1297].

1294. Solidarietà tra condebitori.

I condebitori [1292] sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055; c.p.c. 97], se dalla legge [1682] o dal titolo non risulta diversamente [441, 443, 752,

754, 961, 1298, 1314, 1317, 1408, 2150, 2268, 2304, 2506-bis, 2506-quater, 2513, 2670].

1295. Divisibilità tra gli eredi.

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide [961] tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [713, 752, 754, 1314, 1318, 1319, 1507, 1509].

1296. Scelta del creditore per il pagamento.

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido [1292], quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

1297. Eccezioni personali.

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori [1293].

1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi [1292, 1294, 1299, 1301].

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente [2055].

1299. Regresso tra condebitori.⁽¹⁾

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [443, 1203, n. 3, 1310, 1954, 2871].

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento [754, 755, 1910 comma 4, 1947 comma 2, 2280, 2615 comma 2].

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta [1203 n. 3, 1313, 2871].

⁽¹⁾ V. anche art. 61, primo comma, 62, secondo e terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.*

1300. Novazione.

La novazione [1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [1233]. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo [1268, 1320].

1301. Remissione.⁽¹⁾

La remissione [1236] a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori [1237, 1296], salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli